



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PISA

Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la
seguinte

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2257/2020 R.G.,

promossa da

XXXXX XXXXX (C.F. XXXXX), con l'avv.

SALVI LAURA e l'avv. RAGIONIERI CRISTINA ;

PARTE ATTRICE

contro

XXXXX (C.F. XXXXX),

con l'avv. FABBRI ALBERTO

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI:

Le parti hanno concluso come da note depositate a
seguito del provvedimento con cui è stata disposta la
trattazione scritta del procedimento per l'udienza di
precisazione delle conclusioni già fissata in data 8.6.2022,
con termini massimi per memorie e repliche decorrenti dal
7.1.2023, che devono intendersi qui richiamate

MOTIVI DELLA DECISIONE

sent.....

r.g....2257 /2020

cron.....

rep.....

OGGETTO:
OPPOSIZIONE
ALL'ESECUZIONE
(ART. 615, 2'
COMMA C.P.C.)
MOBILIARE



Parte attrice ha proposto opposizione ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 615 c.p.c. e ha chiesto di dichiarare il pignoramento mobiliare presso terzi promosso dalla XXXXX nei confronti del signor XXXXX XXXXX e del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o improcedibile per l'assoluta impignorabilità delle somme costituenti il montante del fondo pensione di cui titolare il signor XXXXX e, per l'effetto, condannare la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alla restituzione delle somme percepite nelle more del presente giudizio in forza del provvedimento di assegnazione del Tribunale di Pisa con ordinanza riservata del 03.03.2020. In ogni caso, ridurre l'importo pignorato della somma di € 7.500,00 già corrisposto in ragione del precedente atto di pignoramento presso terzi notificato il 10.4.2014.

A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che in data 24.07.2019, su istanza di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è stato sottoposto a pignoramento presso terzi "...nella misura di quanto dovuto a qualsiasi titolo al signor XXXXX XXXXX dall'Inps a titolo di pensione e dal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX fino a concorrenza del credito pari ad € 345.125,00, aumentato della metà e nei limiti di legge ...". La procedura di espropriazione mobiliare presso terzi è stata iscritta con il numero di R.G.E. 1071/2019.

Con atto depositato in data 27.09.2019, l'odierno attore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. affinché il Tribunale di Pisa, previa sospensione dell'esecuzione, dichiarasse nullo e/o inefficace e/o improcedibile il pignoramento mobiliare presso terzi promosso dalla XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nei confronti del signor XXXXX, per l'assoluta impignorabilità delle somme costituenti il



montante del fondo pensione ed affinché, in ogni caso, l'importo pignorato fossa ridotto della somma di € 7.500,00.

il Giudice dell'Esecuzione provvedeva alla sospensione parziale dell'esecuzione fino alla concorrenza della somma di € 7.500,00 ed assegnava il termine per l'inizio del giudizio di merito.

Si è costituita la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ed ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "accertare che la Banca XXXXX ha legittimamente provveduto a pignorare

l'intero importo delle somme spettanti al signor XXXXX presso il fondo pensione; respingere perché inammissibili, infondate in fatto e diritto le domande tutte proposte dal signor XXXXX con atto di citazione notificato il 2.07.2020".

Il procedimento è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti.

Merita conferma in questa sede l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione già emessa dal giudice dell'esecuzione, con riferimento alle argomentazioni ivi articolate.

Come già ritenuto, infatti, *secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'esigibilità del credito non a condizione della sua pignorabilità, poiché oggetto dell'espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata quanto una posizione giuridica attiva dell'esecutato, sicché l'espropriazione presso terzi può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura (Cassazione civile sez. III, 15/03/2004, n.5235); del resto, come di recente chiarito dalla Suprema Corte, "anche dopo la riforma del settore disposta con il d. lgs. n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine*



rapporto, tanto che siano trattenute presso l'azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l'I.N.P.S. ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c.; tale principio, valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende anche ai dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio susseguente alle sentenze della Corte costituzionale n. 99 del 1993 e n. 225 del 1997.” (Cassazione civile sez. VI, 25/07/2018, n.19708); pertanto, il montante delle somme conferite presso il Fondo Pensione Gruppo Bancario Credit Agricole costituisce oggetto di un futuro diritto di credito che si renderà esigibile da parte del debitore esecutato - iscritto al momento della maturazione delle prestazioni; e ancora, l'art. 11 comma 10 d. lgs. n. 252/2005, prevedente l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, deve essere interpretato nel senso che non osti alla pignorabilità del montante conferito in un fondo di previdenza complementare, corrispondendo quest'ultimo a un credito certo ancorché temporaneamente inesigibile vantato dall'iscritto, fermo restando che l'assegnazione di tale credito non potrà essere eseguita prima che siano maturati i presupposti per il pagamento delle



prestazioni pensionistiche (cfr. provvedimento di rigetto della sospensiva in atti).

A ciò si aggiunga – è pacifico ed emerge dal documento 8 prodotto dalla parte opposta – nelle more del procedimento il procedimento esecutivo si è concluso, con l’assegnazione delle somme già oggetto di pignoramento.

Ne consegue il rigetto dell’opposizione.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore e alla natura della controversia, nonché in base all’attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:

rigetta l’opposizione e conferma la validità del pignoramento.

Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Pisa, il 03/04/2023.

IL GIUDICE

Dott. Alessia De Durante

